

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE**

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.)

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito applicativo.....	3
Art. 2 Attività incentivate e destinatari	3
Art. 3 Costituzione del fondo incentivante	3
Art. 4 Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo.....	4
Art. 5 Esclusioni.....	5
Art. 6 Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di “partenariato pubblico privato”.....	6
Art. 7 Graduazione del fondo incentivante	7
Art. 8 Ripartizione del fondo (oggetto di contrattazione).....	7
Art. 9 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione ...	8
Art. 10 Conferimento degli incarichi	9
Art. 11 Liquidazione dell'incentivo	9
Art. 12 Incentivi per il personale di centrale unica di committenza	10
Art. 13 Disciplina transitoria.....	10
Art. 14 Rinvio e abrogazioni.....	11

ART. 1 Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del d. lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato semplicemente «codice») il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici destinino, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, in un apposito fondo, risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, ripartizione ed erogazione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

ART. 2 Attività incentivate e destinatari

1. Le funzioni tecniche incentivate, ai sensi dell'art. 113 - comma 2 - del D.lgs.50/2016, sono esclusivamente le attività di:
 - programmazione della spesa per investimenti¹
 - valutazione preventiva dei progetti
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara
 - esecuzione dei contratti
 - responsabile unico del procedimento
 - direzione lavori
 - direzione dell'esecuzione dei contratti nelle forniture di beni e servizi
 - collaudo tecnico amministrativo e verifica di conformità
 - collaudo statico.
2. I dipendenti che svolgono le suddette attività e i loro collaboratori sono i destinatari degli incentivi.
3. Per collaboratori si intendono coloro che forniscono supporto amministrativo o operativo a una parte o a tutto l'iter del procedimento.
4. Partecipano alla ripartizione del fondo i titolari di posizione organizzativa.
5. Non partecipa alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

ART. 3 Costituzione del fondo incentivante²

¹ L'art. 113, comma 2, parla di spese per investimenti. Poiché nel caso di beni e servizi non necessariamente le spese sono classificate come spese per investimenti, si ritiene di dover intendere in tale ipotesi "programmazione della spesa"

² L'articolo riporta in buona parte la norma di legge, ritendendolo in questo caso necessario a rendere il quadro più chiaro.

1. Il fondo incentivante è costituito a valere sugli stanziamenti previsti in bilancio per lavori servizi e forniture mediante apposito accantonamento, di norma, all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.
2. Le somme che alimentano il fondo sono determinate secondo le disposizioni del presente regolamento in misura non superiore al 2% dell'importo degli appalti di lavori, servizi e forniture posti a base di gara.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra i soggetti individuati all'art. 2.
4. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è utilizzato per finanziare le spese tassativamente elencate dall'art. 113, comma 4, del d.lgs. 50/2016³
5. L'ottanta per cento di cui sopra si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune e da tale importo sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri IRAP gravanti sull'Amministrazione.
6. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o, in sede esecutiva, dei ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.
7. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del d. lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera conformi al suddetto art. 106, invece, concorrono ad alimentare il predetto qualora comportino opere aggiuntive o si preveda l'utilizzo di maggiori risorse rispetto all'importo contrattuale. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).
8. Per gli appalti di servizi pluriennali, l'accantonamento delle somme destinate al fondo è effettuato per intero nella prima annualità del contratto.

ART. 4 Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo

1. Sono incentivati i lavori con importo a base di gara superiori o uguali a € 40.000,00.

Per le forniture e i servizi presupposti per la destinazione al fondo sono:

- importo a base di gara della fornitura o del servizio non inferiore a € 200.000, sulla base di relazione del Responsabile dell'Area che evidenzia la particolare complessità in base alla quale si ravvisa la necessità di una figura specifica e autonoma di Direttore dell'esecuzione
- la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto quale soggetto diverso dal responsabile del procedimento
- la predisposizione del documento di progettazione di servizi e /o forniture (es. capitolato d'appalto).

³ Art. 113, comma 4, del d.lgs. 50/2016: *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

5. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze non rinvenibili in capo al responsabile di settore;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

ART. 5 Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e della presente disciplina:

- lavori, servizi e forniture affidati senza previa procedura competitiva⁴
- appalti per manutenzione ordinaria e straordinaria, quando non sono contrassegnati da particolare complessità⁵
- i contratti esclusi dall'applicazione del codice in base alle disposizioni di cui al d. lgs. 50/2016 (art. 1, comma 3⁶, art. 17⁷, art. 19⁸, art. 20⁹)

⁴ Art 113 co, 2 del D.lgs 50/2016 "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti"

⁵ La questione è stata rimessa alle sezioni riunite della Corte dei Conti, che si è pronunciata con deliberazione n. 2/2019 alla quale si rimanda per l'esatta interpretazione della disposizione regolamentare.

⁶ a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:

- 1) lavori di genio civile di cui all' allegato I;
- 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;

b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;

e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.

⁷ Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

- 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

- 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

- i lavori di importo inferiore a € 40.000;
- gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 200.000.

ART. 6 Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di “partenariato pubblico privato”¹⁰ e contratti misti

1. La corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è prevista anche per le procedure di aggiudicazione di concessione di lavori pubblici o di servizi e per le procedure di partenariato pubblico privato¹¹ (art. 180 e successivi del d.lgs. 50/2016).
2. Per queste procedure la somma che alimenta il fondo incentivante è calcolata sul valore stimato¹² del contratto come definito dall'art. 167 del d. lgs. 50/2016
3. La somma risultante può essere posta a carico del soggetto aggiudicatario ed inserita nel quadro economico dell'opera o del servizio.
4. Per quanto concerne i presupposti per l'attribuzione dell'incentivo si fa riferimento a quanto stabilito per i lavori servizi e forniture (art. 4).
5. Nei casi di contratti misti di lavori e servizi si applica le disposizioni regolamentari previste per il tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 28 del d. lgs. 50/2016 (criterio di prevalenza economica).

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della *legge 9 febbraio 1982, n. 31*, e successive modificazioni; ⁽²⁶⁾

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; ⁽²⁷⁾

e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g) concernenti i contratti di lavoro;

h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

⁸ Contratti di sponsorizzazione

⁹ *Opera pubblica realizzata a spese del privato*

1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.

3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.

¹⁰ Si evidenzia quanto espresso in merito dalla Corte dei Conti (CdC Veneto delib n. 198/2018 – CdC Lazio 57/2018)

¹¹ Si veda delibera n. 198/2018 della Corte dei Conti Veneto

¹² Art. 167 D.Lgs 50/2016 “1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”. Si veda anche *Corte Conti Veneto n. 455/2018* riguardo la modalità di calcolo dell'importo posto a base di gara nelle concessioni: “*la giurisprudenza amministrativa si è costantemente espressa (anche in vigenza del D.lgs. 163/2006) nel senso che ai fini di una concessione di servizi, il valore da porre a base di gara dovesse essere parametrato al fatturato complessivo che si prevedeva potesse derivare dalla fornitura dei servizi a favore della massa degli utenti..... In altri termini, non si è ritenuta legittima la determinazione del valore posto a base di gara che prendesse come riferimento il canone dovuto dal concessionario, rappresentava, peraltro, un elemento eventuale del rapporto concessorio. La predetta modalità, infatti, non era ritenuta coerente con la natura della concessione di servizi, il cui tratto essenziale era (ed è) la controprestazione a favore del concessionario, costituita principalmente dal provento della gestione del servizio (fatturato), che a sua volta rappresenta il nucleo centrale dell'istituto. (in questo senso vedasi Consiglio di Stato n. 4343/2016, 2411/2017; 748/2017; ANAC delibera 245/2017)”*

ART. 7 Graduazione del fondo incentivante¹³

1. La percentuale massima del 2% dell'importo a base di gara di cui all'art. 2, comma 1, è così graduata:

per i lavori:

IMPORTI DEI LAVORI A BASE DI GARA	PERCENTUALE
Oltre la soglia comunitaria	1%
Importo inferiore alla soglia comunitaria e fino all'importo di € 2.000.000,00	1,50%
Importo inferiore ad € 1.000.000,00 /	2%

per servizi e forniture (da applicarsi a scaglioni in modo graduale):

IMPORTI DEI SERVIZI E FORNITURE A BASE DI GARA	PERCENTUALE
Da € 2.000.001,00 in poi	0,30%
da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00	0,50%
da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00	0,80%
da € 200.000,00 ad € 500.000,00	1%

per i PPP: si applicano le medesime percentuali indicate per i lavori e i servizi

2. Gli importi erogati sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

ART. 8 Ripartizione del fondo¹⁴

La ripartizione del fondo tra i vari dipendenti incaricati in relazione all'attività assegnata avviene nelle percentuali riportate nelle seguenti tabelle.

Per i lavori:

Responsabile unico del procedimento (R.U.P) ed eventuali collaboratori, anche amministrativi (RUP 25% - collaboratori 15%)	40 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

¹³ Si vedano in proposito le soglie comunitarie annualmente stabilite e relativamente ai servizi sociali l'art. 35 co del D.Lgs 50/2016.

¹⁴ Da tenere sempre in considerazione quanto disposto dall'art. 113, co. 3 D.Lgs 50/2016 "Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo". Si richiama il principio per cui il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è da calcolarsi tenendo conto del principio di competenza e non di quello di cassa (vedi: Corte dei Conti, Sezione Liguria, Deliberazione 14 aprile, n. 35/2015/SRCLIG che richiama la Sezione delle Autonomie, pronuncia n. 7 del 23 aprile 2009).

(fasi Linee guida 3 ANAC paragr. 5 e 6: progettazione 60% - affidamento 20% - esecuzione 20%)	
Programmazione della spesa degli investimenti (Linee guida 3 ANAC paragr. 5)	10%
Valutazione preventiva dei progetti (art. 26 D.Lgs 50/2016)	10 %
Predisposizione e controllo della procedura di gara (Linee guida 3 ANAC paragr. 5)	10 %
Direzione dei lavori	20 %
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	5 %
Collaudatore statico	5%
Totale	100

Per forniture e servizi:

Responsabile unico del procedimento (R.U.P) e collaboratori, anche amministrativi (Linee guida 3 ANAC paragr. 8) (RUP 30% - collaboratori 10%)	40 %
Programmazione della spesa (Linee guida 3 ANAC paragr. 8)	10%
Predisposizione e controllo della procedura di gara (Linee guida 3 ANAC paragr. 8)	10 %
Direzione dell'esecuzione	30 %
Verifica di conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali	10 %
Totale	100 %

In presenza di collaboratori, le percentuali sopra stabilite vengono suddivise in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile del settore di riferimento.

Per i casi in cui in capo allo stesso soggetto confluiscono più funzioni, separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano.

ART. 9 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti ad errori imputabili ai soggetti incaricati della predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella seguente.

4. Qualora si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti ad errori imputabili ai soggetti incaricati della predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI ESECUZIONE	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	60%
COSTI DI REALIZZAZIONE	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	70%

ART. 10 Conferimento degli incarichi

1. Il Responsabile del settore interessato individua per ciascuna fase, i dipendenti incaricati delle attività incentivate. L'individuazione è operata con atto formale contenente:
 - l'oggetto dei lavori, opere, forniture e servizi,
 - l'importo previsto a base di gara,
 - l'elencazione delle attività previste.
2. Il Responsabile di settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.
3. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote della tabella dell'art. 8.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti in quanto affidate a personale esterno alimentano il fondo incentivante le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, comma 3 del d. lgs. 50/2016¹⁵.

ART. 11 Liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del settore preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti nel procedimento.
2. Nel caso in cui il responsabile del settore coincida con il RUP, la relazione inerente al raggiungimento delle attività svolte dovrà ottenere il visto preventivo da parte del Segretario generale dell'Ente¹⁶.

¹⁵ Si evidenzia che la disposizione di legge sembra creare un effetto paradossale, per cui minore attività viene svolta all'interno e maggiore è la somma ripartita fra i dipendenti. A tal proposito sarà monitorato l'eventuale orientamento, che dovesse formarsi, della giurisprudenza contabile.

¹⁶ A tale scopo si ritiene che il Segretario dell'Ente si possa avvalere anche del confronto con l'assessore competente, ove necessario.

3. Ai fini della liquidazione dell'importo spettante, nel limite dalla quota attribuita, il Responsabile tiene conto:

- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

4. Nel caso di ritardi nei tempi o incrementi nei costi imputabili a negligenza del dipendente la quota spettante verrà decurtata delle percentuali di cui all'art. 9.

5. Il pagamento della quota di incentivazione è disposta entro 30 giorni dall'accertamento della conclusione dell'attività assegnata.

6. Ai fini delle liquidazione le prestazioni si intendono concluse:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti¹⁷, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

7. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 40% della percentuale spettante.

8. Le somme non liquidate in seguito ad accertamento negativo o parzialmente positivo della prestazione svolta dal dipendente sono economie di bilancio¹⁸.

9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; l'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia sul fondo; non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.

10. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

ART. 12 Incentivi per il personale di centrale unica di committenza

1. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dagli articoli 3 e 4, da determinare, comunque, sulla base di specifici accordi convenzionali tra gli enti coinvolti.

ART. 13 Disciplina transitoria

¹⁷ L'art. 113, comma 2, parla di spese per investimenti. Poiché nel caso di beni e servizi non necessariamente le spese sono classificate come spese per investimenti, si ritiene di dover intendere in tale ipotesi "programmazione della spesa"

¹⁸ Tale disposizione deriva dal fatto che in tale fase l'opera o il servizio è già concluso e la fornitura è completata

Per le attività svolte dall'1.1.2018 fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato stanziato nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018¹⁹.

ART. 14 Rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al d. lgs 50/2016 e s.m.i. ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale

¹⁹ L'art. 113, comma 5bis, del D.lgs 50/2016 così recita: "gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture". La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018 evidenzia, a seguito della predetta disposizione normativa, che "la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio".